



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 09/04/2019

Oggetto: AZIONI FINALIZZARE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI VOLTERRA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 52 COMMA 1 DEL D.LGS 42/2004, ART 1 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 222/2016, ART 31 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 214/2011 E ART. 49 COMMA 3 DELLA LRT 62/2018"

L'anno **duemiladiciannove** (2019), addì **nove** (09) del mese di Aprile alle ore 19:05 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	BUSELLI MARCO	Presidente	P	10	SANTI GIACOMO	Consigliere	P	
2	FEDELI RICCARDO	Vice Presidente	P	11	PASQUALETTI CHIARA	Consigliere		AG
3	FIDI MASSIMO	Consigliere	P	12	BETTINI DAVIDE	Consigliere	P	
4	PAOLO MOSCHI	Consigliere	P	13	GUARNERI SONIA	Consigliere	P	
5	TANZINI FRANCESCA	Consigliere	P	14	LONZI SIMONE	Consigliere	P	
6	GARFAGNINI TIZIANA	Consigliere	P	15	PESCUCCI	Consigliere		A
7	TRAFELI STEFANIA	Consigliere	P	16	BELLACCHINI DIEGO	Consigliere	P	
8	PESCUCCI ERIKA	Consigliere	P	17	MARTINUCCI LUCIANA	Consigliere	P	
9	PICCICUTO ANGELA	Consigliere	P					

Totale Presenti/Assenti

15

2

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: BARUFFA GIANNI, RASPI ELEONORA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: SANTI GIACOMO, GUARNERI SONIA

Quindi con l'assistenza del Segretario Comunale, Marco Petri, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – *Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio* – link: http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il protocollo, segue ampia discussione alla quale intervengono i consiglieri Guarneri, Moschi, Lonzi, Santi e l'assessore esterno Baruffa;

Premesso che l'art. 41 della Costituzione riconosce e legittima la libertà di iniziativa economica privata mentre l'art. 9 della Costituzione, principio fondamentale dell'ordinamento, a cui il potere pubblico deve conformarsi e tendere, prescrive che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico nella Nazione;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) il quale stabilisce che i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

Preso atto dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce che le regioni e gli enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, qualora vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che all'art. 1 comma 4 dispone: «Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione.....»

Considerato che l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), prevede che il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della

sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire (...) specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio;

Visto che le disposizioni sopra citate mitigano gli effetti del cosiddetto processo di liberalizzazione delle attività economiche nel riconoscere ai Comuni la facoltà di limitare vietare l'esercizio di una o più attività, ove correnti in zone e aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico;

Preso atto che il Comune di Volterra ritiene di intervenire a tutela dell'identità culturale e del patrimonio storico- ambientale del centro storico della città e del suo tessuto commerciale ed artigianale, con uno strumento di contenimento delle attività commerciali e artigianali alimentari che sia in grado da una parte di arginare l'offerta seriale e la perdita di identità del luogo e dall'altra sappia valorizzare l'esistente attraverso il consolidamento dei legami tra economia, ambiente e società, propri di una comunità sostenibile;

Visto che la competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno con nota prot. 17629 del 07.11.2018 ha espresso parere favorevole alla necessità di introdurre un piano triennale di contenimento dell'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali al settore alimentare all'interno del centro Storico di Volterra ed ha concesso il proprio assenso alla formulazione dell'Intesa con la Regione Toscana;

Visto che tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria del settore di riferimento si è svolto un confronto per condividere il Piano di contenimento dell'apertura di nuove attività commerciali e artigianali nel settore alimentare per il triennio 2019/2021 all'interno del centro storico di Volterra, delimitato dalle mura;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 17.08.2018 "Indirizzi per l'avvio di un percorso partecipativo ai sensi del D. Lgs 222/2016 volto all'individuazione di azioni a tutela del centro storico di Volterra" con la quale si avviava un percorso partecipativo con la Regione Toscana, Soprintendenza per i beni e le attività culturali e del turismo, Associazioni di Categoria del Commercio, al fini di addivenire - ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Dlgs 222/2016 - - alla sottoscrizione di una intesa volta alla tutela dell'identità culturale e storico - architettonica del centro storico di Volterra, allo sviluppo di un tessuto commerciale coerente con il contesto nel quale si inserisce nonché ad evitare uno sviluppo disordinato e squilibrato delle nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Preso atto che tra i competenti uffici della Regione Toscana e dell'amministrazione comunale si è tenuto un confronto di natura tecnica che ha portato ad una condivisa redazione del testo di una intesa formale volta ad individuare le azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del centro storico di Volterra;

Vista la Delibera GRT n. 347 del 18.03.2019 "Approvazione schema di Intesa tra Regione Toscana

e Comune di Volterra, relativa ai contenuti e alle azioni assunte dal Comune di Volterra a tutela del suo centro storico”;

Vista la successiva Delibera di Giunta Comunale n ° 53 del 26/03/2019 “Approvazione schema di intesa tra Regione Toscana e Comune di Volterra relativa ai contenuti e alle azioni a tutela del suo centro storico - autorizzazione alla sottoscrizione dell’intesa”

L’intesa è stata sottoscritta dal Sindaco e dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana in data 28.03.2019;

Considerato che il percorso deve potersi chiudere con la sottoposizione della proposta al voto del Consiglio Comunale

Considerato che nello specifico l’intesa contiene le sotto indicate misure:

- 1) individuare, ai fini esclusivi del presente atto, quale area avente valore archeologico, storico, artistico - ai sensi l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - l’area del centro storico di Volterra delimitata dalle mura, come individuata dall’ordinanza sindacale n. 64/90 ;
- 2) sospendere, per un periodo di tre anni (2019-2021), all’interno del centro storico di Volterra delimitato dalla ztl, l’insediamento , anche per trasferimento, di nuove attività di:
 - a) commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il divieto riguarda anche i casi di variazione da settore non alimentare a quello alimentare e i casi di aggiunta del settore merceologico alimentare al settore merceologico non alimentare;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma comprese le attività che rientrano nella categoria “home restaurant” o analoghe, fatte salve le sotto elencate eccezioni di cui al punto 4);
 - c) produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, a carattere artigianale/industriale compresa la panificazione;
 - d) vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ai sensi degli artt. 74, comma 3 e 54, comma 3 della L.R. 62/2018;
- 3) consentire ai titolari di attività di cui al punto 2), già esistenti in centro storico alla data di sottoscrizione dell’intesa, di ampliare la superficie della attività non oltre il 50% della superficie già autorizzata;

4) consentire nel centro storico, previa acquisizione del titolo abilitativo previsto per legge, l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

4.1 negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del d.lgs. 42/2004, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) dello stesso decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;

4.2 all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, qualora la somministrazione abbia carattere accessorio rispetto all'attività principale;

4.3 nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione venga effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura;

4.4 al domicilio del consumatore;

4.5 senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, simili strutture di accoglienza e sostegno, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre;

4.6 a carattere temporaneo, ai sensi dell'art 52 della L.R. 62/2018 in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, oppure in occasione di eventi/manifestazioni in area privata;

4.7 nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), esistenti alla data di sottoscrizione dell'intesa, che intendano estendere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande anche ai non alloggiati;

5) consentire alle attività di cui al punto 2), già esistenti all'interno del centro storico alla data di sottoscrizione dell'intesa, di trasferire la propria attività in unità immobiliari del centro già idonee sotto il profilo urbanistico per lo svolgimento delle proprie attività. Nel primo anno di efficacia dell'intesa, è consentito altresì alle attività di cui al punto 2), già esistenti all'interno del centro storico alla data di sottoscrizione dello stesso, di trasferire la propria attività anche in unità immobiliari del centro rese, previa trasformazione urbanistica, idonee per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), b), e c) del precedente punto 2);

6) consentire il subingresso in attività di cui al punto 2), esistenti nel centro storico alla data di sottoscrizione della presente intesa;

7) intendere come attività esistenti anche quelle che abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento con l'amministrazione comunale, nei 180 giorni precedenti la sottoscrizione dell'intesa, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni

caso l'insediamento sia previsto da procedure speciali. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Volterra;

- 8) escludere dalla presente intesa tutte le attività economiche legittimate a seguito di aggiudicazione di bandi pubblici o promossi in collaborazione con la partnership pubblica, finalizzati allo sviluppo locale, alla innovazione di filiere e sistemi produttivi locali o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- 9) consentire, nelle ipotesi di cessazione delle attività di cui alla lettera a) ,b), e c) del precedente punto 2), iscritte nell'Albo degli esercizi storici ai sensi del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 2/04/2014, di avviare, nella stessa unità immobiliare, una nuova attività che mantenga la stessa categoria merceologica di quella cessata.

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art.42, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e omesso il parere contabile data la natura dell'atto;

Il Consiglio, esprime il proprio voto per appello nominale, secondo le modalità di cui all'art. 29 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, a partire dalla lettera "U" come da sorteggio effettuato da parte del consigliere Davide Bettini;

Si procederà pertanto nella seguente votazione a partire dal Consigliere Bellacchini Diego fino ad arrivare al Consigliere Trafeli Stefania;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

- 1) Di individuare, ai fini esclusivi del presente atto, quale area avente valore archeologico, storico, artistico - ai sensi l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - l'area del centro storico di Volterra delimitata dalle mura, come individuata dall'ordinanza sindacale n. 64/90.
- 2) Di sospendere, per un periodo di tre anni (2019-2021), all'interno del centro storico di Volterra delimitato dalla ztl l'insediamento , anche per trasferimento, di nuove attività di:
 - a) commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il divieto riguarda anche i casi di variazione da settore non alimentare a quello alimentare e i casi di aggiunta del settore merceologico alimentare al settore merceologico non alimentare;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe, fatte salve le sotto elencate eccezioni di cui al punto 4);

c) produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, a carattere artigianale/industriale compresa la panificazione;

d) vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ai sensi degli artt. 74, comma 3 e 54, comma 3 della L.R. 62/2018.

3) Di consentire ai titolari di attività di cui al punto 2), già esistenti in centro storico alla data di sottoscrizione dell'intesa, di ampliare la superficie della attività non oltre il 50% della superficie già autorizzata.

4) Di consentire nel centro storico, previa acquisizione del titolo abilitativo previsto per legge, l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

4.1 negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del d.lgs. 42/2004, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) dello stesso decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;

4.2 all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, qualora la somministrazione abbia carattere accessorio rispetto all'attività principale;

4.3 nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione venga effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura;

4.4 al domicilio del consumatore;

4.5 senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, simili strutture di accoglienza e sostegno, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre;

4.6 a carattere temporaneo, ai sensi dell'art 52 della L.R. 62/2018 in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, oppure in occasione di eventi/manifestazioni in area privata;

4.7 nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), esistenti alla data di sottoscrizione dell'intesa, che intendano estendere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande anche ai non alloggiati.

5) Di consentire alle attività di cui al punto 2), già esistenti all'interno del centro storico alla data di sottoscrizione dell'intesa, di trasferire la propria attività in unità immobiliari del centro già idonee sotto il profilo urbanistico per lo svolgimento delle proprie attività. Nel primo anno di efficacia dell'intesa, è consentito altresì alle attività di cui al punto 2), già esistenti all'interno del centro storico alla data di

- sottoscrizione dello stesso, di trasferire la propria attività anche in unità immobiliari del centro rese, previa trasformazione urbanistica, idonee per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) ,b), e c) del precedente punto 2).
- 6) Di consentire il subingresso in attività di cui al punto 2), esistenti nel centro storico alla data di sottoscrizione della presente intesa.
 - 7) Di intendere come attività esistenti anche quelle che abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento con l'amministrazione comunale, nei 180 giorni precedenti la sottoscrizione dell'intesa, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento sia previsto da procedure speciali. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Volterra.
 - 8) Di escludere dalla presente intesa tutte le attività economiche legittimate a seguito di aggiudicazione di bandi pubblici o promossi in collaborazione con la partnership pubblica, finalizzati allo sviluppo locale, alla innovazione di filiere e sistemi produttivi locali o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
 - 9) Di consentire, nelle ipotesi di cessazione delle attività di cui alla lettera a) ,b), e c) del precedente punto 2), iscritte nell'Albo degli esercizi storici ai sensi del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 2/04/2014, di avviare, nella stessa unità immobiliare, una nuova attività che mantenga la stessa categoria merceologica di quella cessata.
 - 10) Di verificare, ad un anno dalla sottoscrizione della intesa con la Regione Toscana, gli effetti che la stessa ha prodotto sull'area del centro storico delimitata dalle mura.
 - 11) Di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs 104/2010 e dal DPR 119/1971.

Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Marco Buselli

Il Segretario Comunale
Marco Petri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.